



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Area 2 - Raccordo con gli Enti Locali e consultazioni elettorali
Tel. 0862438324 – 325 – 425 – fax 0862438378 – mail: elettorale.pref_laquila@interno.it

L'Aquila, data del protocollo

- Ai Signori Sindaci dei Comuni di:
BARETE-CARSOLO-CASTELLAFIUME-
SAN BENEDETTO DEI MARSI
- Ai Signori Commissari straordinari dei Comuni di
SULMONA-ORICOLA-SCANNO
- Ai Signori Segretari comunali dei Comuni di:
BARETE- CARSOLO-CASTELLAFIUME-
ORICOLA-SCANNO-SULMONA-
SAN BENEDETTO DEI MARSI -
- Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di
L'AQUILA-SULMONA-CELANO-TAGLIACOZZO

CIRC 5/AR

OGGETTO: Turno annuale ordinario di elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario di domenica 26 e lunedì 27 Maggio 2013, con eventuale turno di ballottaggio domenica 9 e lunedì 10 Giugno 2013. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista delle elezioni amministrative di cui all'oggetto e ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di propaganda elettorale, richiamo di seguito sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

* * *

- 1) *Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione;*
- 2) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale;*
- 3) *Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda;*
- 4) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;*
- 5) *Uso di locali comunali;*
- 6) *Agevolazioni postali e fiscali;*
- 7) *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;*
- 8) *Inizio del divieto di propaganda;*
- 9) *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° Maggio;*
- 10) *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale;*
- 11) *Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.*



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

1. Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 29, comma 6, della Legge 25 Marzo 1993, n. 81).

Rammento che ai sensi della normativa citata, **nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè da mercoledì 27 Marzo, e per tutta la durata della stessa**, è fatto divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Tanto premesso, preciso che l'espressione "Pubbliche Amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli Organi che rappresentano le singole Amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della Legge n. 81/93, ritengo che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Ritengo inoltre che siano da considerare lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'Organo e, in ogni caso, ravviso l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (Legge 4 Aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 Aprile 1975 n. 130).

Le Giunte comunali, **dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 23 Aprile a giovedì 25 Aprile 2013)**, dovranno stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, **non partecipando direttamente alla competizione**, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro **lunedì 22 Aprile 2013**), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

Le istanze possono essere trasmesse ai Comuni in originale o via fax, o, in alternativa, preannunciate per via telegrafica o telematica; queste ultime sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la Giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate con l'originale delle stesse o con fax.

Le Giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi – distintamente per ciascuna elezione - alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Pertanto, le Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, relative alle candidature ammesse, a questa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e, contestualmente, ai Sindaci dei Comuni interessati al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

Le Signorie Loro peraltro vorranno vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, in attuazione della circolare a carattere permanente della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 Aprile 1980 (Pubblicazione relativa alla disciplina della propaganda elettorale).

3. Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della Legge 24 Aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 26 Aprile 2013**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 26 Aprile 2013, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 24 Aprile 1975, n. 130.

Rammento, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 Settembre 1996, n.610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione delle Signorie Loro.

5. Uso di locali comunali (art. 19, comma 1, della Legge 10 Dicembre 1993, n. 515).

Ricordo che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi per le elezioni comunali (nella fattispecie da **giovedì 11 Aprile 2013**) le Signorie Loro, sulla base delle norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenute a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

6. Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17 e 18 della Legge 10 Dicembre 1993, n. 515).

Faccio presente che nei 30 giorni che precedono la votazione, a ciascuna lista sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito www.poste.it, saranno consultabili le istruzioni delle Poste Italiane S.p.A ai propri uffici e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Rammento, altresì, che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

7. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da **sabato 11 Maggio 2013**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 Febbraio 2000, n.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

11. Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

Ritengo opportuno richiamare l'attenzione sull'articolo 13 della Legge 6 Luglio 2012, n. 96, che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, **limiti massimi di spesa per la campagna elettorale** di ciascun candidato alla carica di Sindaco, per ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e per ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

Il medesimo articolo ha inoltre disposto, per le elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella Legge 10 Dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima Legge n. 96/2012, riguardanti tra l'altro il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, **la nomina del mandatario elettorale** e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

Richiamo l'attenzione delle Signorie Loro sulla piena osservanza delle relative prescrizioni e sulla corretta e tempestiva attuazione delle medesime.



C. Jegou

Digital/servizio elettorale/ comunali 2013/circ 5/AR propaganda elettorale